

Il Codice di Diritto Canonico regola il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e il Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE)

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)

Can. 536 - §1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale.

§2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.

Elementi rilevanti

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di comunione che, come immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a livello di comunità cristiana parrocchiale. È il luogo dove i fedeli, soprattutto i laici, possono esercitare il diritto-dovere loro proprio, di esprimere il proprio pensiero ai pastori e comunicarlo anche agli altri fedeli, circa il bene della comunità cristiana parrocchiale.

La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta pertanto nel ricercare, studiare e proporre conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali che riguardano la parrocchia. In particolare è chiamato a:

1. analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;
2. elaborare alcune linee per il cammino pastorale della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi;
3. offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Zonale ove presente e del Consiglio Pastorale Diocesano;
4. avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «ha solamente voto consultivo» (can. 536 § 2), nel senso che la deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il voto favorevole del parroco. Per parte sua il parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio, specie se votate all'unanimità.

Statuto dei Consigli pastorali parrocchiali nella Diocesi di Roma

Art. 1.- Natura e funzione

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in Roma a norma del Decreto del Cardinale Vicario, in data 1 gennaio 1994, in conformità a quanto prescritto dal C.I.C., can. 536, par. 1-2 e dal Sinodo diocesano, Prop. 9/3, è l'organo di partecipazione responsabile dei fedeli alla vita e alla missione della parrocchia; esso rappresenta l'intera comunità parrocchiale nell'unità della fede e nella varietà dei suoi carismi e ministeri. Il Consiglio ha voto consultivo (can. 536, par. 2). I suoi membri, «insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale» (can. 536, par. 1).

Art. 2.- Finalità

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha i seguenti scopi: a) promuovere l'evangelizzazione di tutta la popolazione del territorio, nel contesto della sollecitudine pastorale e missionaria della Chiesa di Roma; b) curare in questa prospettiva la comunione tra i fedeli di diversa formazione culturale, sociale, spirituale e tra le diverse realtà ecclesiali operanti nell'ambito della parrocchia; c) valutare la situazione della comunità parrocchiale in riferimento al territorio; d) elaborare il programma pastorale parrocchiale, in rapporto al piano pastorale diocesano, e verificarne l'attuazione.

Art. 3.- Composizione

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto dal Parroco, il quale lo istituisce e ne è il Presidente, dai Vicari Parrocchiali, dai Sacerdoti, collaboratori, dai Rettori delle Chiese, dai



Diaconi, da un membro del Consiglio per gli Affari economici, dai Rappresentanti dei laici che collaborano nelle diverse attività parrocchiali, dai Rappresentanti degli Istituti religiosi, delle Associazioni e realtà ecclesiali presenti nel territorio parrocchiale e da altri membri eletti dall'Assemblea o designati dal Parroco, in particolare tra coloro che possono offrire l'apporto della loro competenza « soprattutto per quanto attiene alla presenza cristiana sul territorio, alla promozione della cultura e alla solidarietà sociale » (Sinodo diocesano, Prop. 4/1). Tutti i membri sono nominati dal Parroco, che ne dà comunicazione al Vicariato.

Art. 4.- Compiti del Presidente

È compito del Presidente: a) designare un Segretario con mansioni da precisare nel Regolamento; b) determinare l'Ordine del giorno e presiedere le riunioni; c) ricercare e ascoltare attentamente il parere del Consiglio, dal quale non si discosterà se non per giusti e ponderati motivi, che illustrerà al Consiglio stesso; d) le decisioni del Consiglio, approvate dal Presidente, valgono per tutto il territorio parrocchiale, nei limiti delle competenze che il diritto comune e particolare attribuiscono al parroco.

Art. 5.- Durata

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura tre anni. Il mandato triennale dei Consiglieri può essere rinnovato, ma non può essere revocato se non per giusti motivi, riconosciuti dal Vescovo Ausiliare del Settore.

Art. 6.- Riunioni

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce almeno tre volte l'anno. I Consiglieri partecipano di persona. Eventuali saltuarie sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 7.- Commissioni

È opportuno che i lavori del Consiglio Pastorale Parrocchiale si articolino anche in Commissioni con compiti specifici, tenendo presenti le tre funzioni fondamentali della pastorale ordinaria - evangelizzazione e catechesi, liturgia, carità -, ed i quattro ambiti privilegiati individuati dal Sinodo diocesano: famiglia, giovani, impegno sociale, cultura.

Art. 8.- Regolamento

L'attività interna del Consiglio Pastorale Parrocchiale è disciplinata dal Regolamento, redatto dal Consiglio stesso e approvato dal Vescovo Ausiliare del Settore.

Dato in Roma, dal Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno Primo gennaio 1994, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

Consilio Parrocchiale Affari Economici (CPAE)

Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.

Elementi rilevanti

A) Il CPAE ha solo funzione consultiva, quindi non vincolante, ma fondamentale per la buona gestione della vita parrocchiale e per la corretta rendicontazione della gestione parrocchiale (can. 537).

B) Non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio consiglio di amministrazione della parrocchia. La sua funzione è, invece, di collaborazione col parroco, amministratore della parrocchia. Questi, tuttavia, non dovrebbe discostarsi dal parere del CPAE se non per gravi motivi. "Essendo chiamati i consiglieri non solamente a esprimere un parere tecnico, ma anche a condividere la responsabilità dell'intera vita della parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei suoi beni" (Istruzione in materia amministrativa n. 105)

C) L'elaborazione delle decisioni pastorali e amministrativo-economiche della parrocchia non avviene applicando il principio di maggioranza, ma attraverso l'esercizio del consiglio, che si esprime istituzionalmente all'interno del CPP e - per quanto riguarda il profilo economico - del CPAE.

(Cfr. CEI, Istruzione in materia amministrativa, n. 106)

